



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di n. 20 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, area dei funzionari, famiglia economico, finanziario e contabile, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro, delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali.

LA CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO l'art. 97 comma 4 della Costituzione, a mente del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare gli artt. 35 e seguenti, relativi al reclutamento del personale non dirigenziale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 23, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019 n. 103, con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2019 e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e successive modificazioni, recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni, recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"* e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con legge del 19 dicembre 2019, n. 157, recante *«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»*;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120 e successive modificazioni, recante *"Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola"*;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, recante *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni, recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*;

VISTA la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica, recante *"Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici"*;

VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante *"Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante *"Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"*;



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

VISTO l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"*;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche e integrazioni, recante la *"Riforma degli ordinamenti didattici universitari"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'autonomia didattica degli atenei;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 e successive modifiche e integrazioni, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale;

VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante *"Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante *"Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della Legge 11 luglio 2002, n. 148"*;

VISTA la vigente normativa in materia di equiparazione ed equipollenze dei titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante *"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"* e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis, concernente i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

VISTO il decreto 30 aprile 2022, n. 36, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l'art. 3 concernente la riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, recante "*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2023, n. 150;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*";

VISTO il Piano triennale del fabbisogno di personale del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2023 – 2025, assorbito nel Piano integrato di attività e organizzazione dello stesso triennio (cd. PIAO 2023/2025), registrato dalla Corte dei Conti il 27 aprile 2023, n. 674 ed adottato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 marzo 2023;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con legge 21 giugno 2023, n. 74, e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'art. 20 comma 3-septies, a mente del quale "*Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3-sexies, è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, mediante una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale; b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.*";

VISTO l'art. 20 comma 3-octies del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*", convertito con legge 21 giugno 2023, n. 74, e successive modifiche ed integrazioni, secondo il quale il bando di selezione relativo alla procedura concorsuale di cui al citato comma 3-septies della medesima disposizione stabilisce: "*a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti; b) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese, che costituisce requisito di accesso; c) lo*



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; d) la modalità di composizione della commissione esaminatrice e i tempi di conclusione della procedura.”;

VISTO l'art. 35 quater, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, ai sensi del quale *“per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali”;*

VISTO l'art. 35 quater, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, ai sensi del quale *“i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale”;*

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, le Amministrazioni possono indire autonomamente i procedimenti concorsuali per il reclutamento di specifiche professionalità;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75, recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”*, in attesa di conversione alla data di emanazione del presente bando;

CONSIDERATO che a norma del predetto art. 20, comma 3-septies, decreto-legge, 22 aprile 2023, n. 44, convertito con legge 21 giugno 2023, n. 74, e successive modifiche ed integrazioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, per i profili professionali indicati dalla norma medesima, a bandire una procedura concorsuale *“anche senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, apposite procedure concorsuali pubbliche”;*

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, ai sensi del quale *“Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al trenta per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 3, lettera o), in favore del genere meno rappresentato”;*



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

CONSIDERATO che dalla ricognizione degli organici del Ministero dell'economia e delle finanze, come rappresentati nel PIAO 2023/2025, alla data del 31 dicembre 2022, nell'Area funzionari risultano inquadrati n. 2445 donne e n. 1605 uomini, pari rispettivamente al 60,37% ed al 39,63% dell'organico complessivo, e che, dunque, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 487 del 1994, come modificato dal D.P.R. 82 del 2023, il differenziale tra i due generi ammonta al 20,74% ed è inferiore alla misura del 30%;

RAVVISATO che ai sensi del surriferito art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la differenza tra i due generi ammonta al 20,74% dell'organico complessivo inquadrato nell'Area Funzionari alla data del 31 dicembre 2022, risultando, pertanto, inferiore alla misura del 30% e che, dunque, non si darà luogo all'applicazione della riserva individuata dalla norma predetta;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, ai sensi del quale *"Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione"*;

VISTA la nota prot. n. 90275 del 24 luglio 2023, attraverso la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, l'intenzione di bandire una serie di procedure concorsuali, tra cui quella prevista dall'art. 20, comma 3-septies, decreto-legge, 22 aprile 2023, n. 44, convertito con legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"* convertito con modificazioni dalla L.24 febbraio 2023 n. 14 che all'art. 1, commi 15, 16 e 17 consente di espletare le procedure concorsuali già autorizzate dalla Tabella 6 e 7 del DCPM 20/08/2019 nonché dalla Legge 178/2020 sino al 31 dicembre 2023;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni centrali 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022;

VISTO, l'accordo nazionale per l'individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sottoscritto tra la delegazione datoriale e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali del comparto funzioni centrali in data 17 marzo 2023;

CONSIDERATO che il reclutamento di specifiche professionalità, come individuate dal suindicato art. 20, comma 3-septies, decreto-legge, 22 aprile 2023, n. 44, convertito con legge 21 giugno 2023, n. 74, rende necessaria l'indizione di una autonoma procedura concorsuale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il reclutamento delle predette professionalità, assolvendo, all'uopo, alle condizioni sancite dall'art. 4, comma 3-sexies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, al fine di potere bandire una autonoma procedura concorsuale;



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

RAVVISATO che il profilo professionale reclutato con la presente procedura rientra tra i profili qualificati di cui all'art. 35 quater, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che giustificano l'applicazione della norma medesima;

RITENUTO di dover procedere all'emanazione di un bando di concorso per il reclutamento di n. 20 posti di personale non dirigenziale, area dei funzionari, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, nell'Area dei Funzionari, famiglia economico, finanziario e contabile, per le esigenze relative alle attività connesse del predetto Dipartimento alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali, in ottemperanza ed ai fini prescritti dall'art. 20 comma 3-septies del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con legge 21 giugno 2023, n. 74, e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA:

Articolo 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per il reclutamento di un contingente complessivo di venti unità di personale non dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia economico, finanziario e contabile, nel ruolo unico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali.

2. Le figure professionali selezionate saranno assegnate al Dipartimento del tesoro, presso una delle sedi ubicate negli uffici centrali della città di Roma.

3. Le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Le riserve previste dalla normativa vigente ed i titoli di preferenza e precedenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;

b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) i candidati con maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1 -quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
 - n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - o) i candidati con minore età anagrafica.
5. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai candidati secondo l'ordine di graduatoria.
6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suindicate riserve devono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso. In caso di omessa dichiarazione dei titoli sopracitati, al candidato non viene concesso il beneficio della riserva.



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione

1. La partecipazione alla procedura concorsuale è subordinata al possesso dei requisiti di seguito indicati:

a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Possono altresì partecipare alla procedura concorsuale i cittadini degli Stati terzi che siano titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolari dello status di rifugiato o che siano titolari dello status di protezione sussidiaria. I cittadini di Stati terzi sopra indicati sono ammessi con riserva di accertamento dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. In caso di sopravvenuta perdita di efficacia o validità, ovvero mancato rinnovo del titolo di soggiorno del candidato, lo stesso è automaticamente escluso dalla procedura concorsuale;

b) maggiore età;

c) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;

d) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso ed i candidati idonei assunti in virtù di eventuali scorrimenti, in base alla normativa vigente;

e) possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

i) "laurea triennale" (L), appartenente ad una delle seguenti classi: L-30 Scienze e tecnologie fisiche; L-35 Scienze matematiche; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-18 Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale; L-33 Scienze Economiche e Statistiche; L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L- 40 Sociologia; L- 41 Statistica, nonché i titoli equiparati alle suindicate classi di lauree triennali (L), secondo la normativa vigente;

ii) "laurea magistrale" (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: LM-16 Finanza; LM-40 Matematica; LM-17 Fisica; LM-56 Scienze dell'economia; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LMG-01 Giurisprudenza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-62 Scienze della politica; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009, nonché i titoli equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali (LM) o specialistiche (LS), secondo la normativa vigente;

f) possesso ulteriore di uno tra i titoli accademici post-universitari di seguito indicati:



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

- i) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale;
- ii) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale;
- g) conoscenza della lingua inglese, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- h) adeguata conoscenza della lingua italiana, per i candidati privi della cittadinanza italiana.

2. I titoli indicati nelle lettere e) ed f) del precedente comma, si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, ovvero il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it. In ottemperanza all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i vincitori del concorso, a pena di decadenza, devono, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria al Ministero dell'università e della ricerca, ovvero al Ministero dell'istruzione.

3. Non possono essere assunti coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di escludere i candidati che abbiano riportato condanne, anche non definitive e pregresse o sopravvenute alla procedura concorsuale, ovvero risultino destinatari di procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, per reati incompatibili con l'assolvimento delle funzioni istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

6. Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento dei requisiti prescritti dal presente bando. È facoltà della Amministrazione espletare i controlli dei requisiti in qualsiasi momento, anche successivamente al termine della procedura concorsuale. L'Amministrazione dispone, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3

Pubblicazione del bando e registrazione presso il Portale unico del reclutamento.

1. Il presente bando di concorso sarà pubblicato sul Portale "inPA" - disponibile all'indirizzo internet: "<https://www.inpa.gov.it>" - e sarà consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla procedura concorsuale esclusivamente per il tramite del predetto Portale unico del reclutamento, compilando il format di candidatura sul Portale "inPA" - raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo: "<https://www.inpa.gov.it>" - previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.

3. Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, secondo i termini e le modalità stabilite dalla normativa vigente.

4. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4

Domanda di partecipazione. Contenuto, termini e modalità.

1. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarano:

- a) il cognome, il nome, il codice fiscale;



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- g) i titoli di ammissione di cui all'art. 2 comma 1 lett. e), lett. f) del presente bando. Per i titoli conseguiti all'estero, il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
- h) la conoscenza della lingua inglese, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- i) la conoscenza di un'altra lingua straniera tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, scelta dal candidato ai fini dello svolgimento dell'esame orale;
- l) i titoli e le documentate esperienze professionali da valutare in base a quanto previsto dal presente bando;
- m) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né di aver riportato o di essere sottoposto a procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Il candidato dichiara altresì di non essere stato sottoposto ad applicazione della pena a norma dell'articolo 444 c.p.p. ovvero di essere stato sottoposto ad applicazione della pena ai sensi del medesimo articolo 444 c.p.p. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

n) di essere affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), ovvero disabilità a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai fini delle agevolazioni per l'espletamento delle prove concorsuali. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i files dovranno essere in formato pdf. Non verranno prese in considerazione richieste che non siano state tempestivamente ed espressamente indicate nella domanda di partecipazione, ovvero le richieste che non siano corredate dalla documentazione sopra indicata;

o) il possesso dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché le riserve previste dalla normativa vigente e dal presente bando. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori;

p) di prestare il consenso per il trattamento dei dati personali e di accettare le condizioni di cui all'art. 17 del presente bando di concorso;

q) di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e di accettare tutte le condizioni ivi prescritte.

2. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento possono dichiarare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul format elettronico. Qualora la gravidanza o lo stato di allattamento sopraggiungano successivamente alla scadenza del termine di partecipazione al concorso, le candidate possono darne comunicazione all'unità organizzativa del responsabile unico del procedimento, individuato dall'art. 16 del presente bando di concorso.

3. La domanda può essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul portale "inPA". Per la partecipazione alla procedura concorsuale il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al medesimo.

4. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 23.59 dell'11 settembre 2023. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Portale "inPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permetterà più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.

Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito form di assistenza presente sul Portale "inPA". Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine.

5. Non sono valide le domande di partecipazione alla procedura incomplete, irregolari, tardive ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La presentazione o l'invio delle domande di partecipazione con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno considerate prive di effetto e, conseguentemente, il candidato non potrà essere ammesso alla procedura concorsuale.

6. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'Amministrazione, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, l'Amministrazione dispone una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento.

7. Non si terrà conto delle domande di partecipazione che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o quelli prescritti dal presente bando di concorso.

8. Il candidato può modificare o integrare la domanda di partecipazione fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata. In caso di più invii della domanda di partecipazione, si tiene conto unicamente della domanda di partecipazione inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella descritta dalle disposizioni del presente bando e della normativa vigente.

9. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura.

10. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Art. 5

Tempi di conclusione della procedura

1. La presente procedura concorsuale si conclude entro centottanta giorni a partire dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, salvo che, per ragionevoli esigenze organizzative e di servizio pubblico, non sia possibile concludere il procedimento entro il termine sopracitato. In quest'ultimo caso, si applica l'articolo 11 comma 4 del decreto Presidente della repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. L'eventuale mancato rispetto del termine di cui al comma precedente non compromette, in ogni caso, la validità della procedura concorsuale.

Art. 6

Fasi della procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale si articola nelle seguenti fasi:
 - a) eventuale fase preselettiva di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti. Nel caso in cui vengano presentate un numero di domande di partecipazione cinque volte superiore al numero dei posti banditi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una fase preselettiva di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, finalizzata all'ammissione alle prove orali di un numero di cento candidati, oltre gli ex aequo. In caso di espletamento della fase preselettiva, la valutazione dei titoli legalmente riconosciuti di cui all'art. 11 del presente bando viene effettuata prima dello svolgimento delle prove orali, secondo le modalità indicate dai successivi artt. 9 e 10;
 - b) prova orale, finalizzata all'accertamento della lingua inglese, delle materie elencate all'art. 7 del presente bando, di un'altra lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, nonché della conoscenza delle tecnologie digitali ed informatiche, delle capacità comportamentali, relazionali ed attitudinali; nella prova orale potranno essere discussi anche casi pratici. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nel livello minimo prescritto dall'art. 2 comma 1 lett. g), costituisce elemento propedeutico e indispensabile per il prosieguo dell'esame orale. La prova orale è valutata in trentesimi. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato almeno 21/30 al termine della prova orale e che siano risultati idonei alla verifica finalizzata all'accertamento del livello di lingua inglese, nel livello minimo sufficiente prescritto dal presente bando;
 - c) valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, salvo che non siano stati già valutati in fase preselettiva, e dei titoli professionali e di servizio. Per la valutazione dei titoli possono essere conseguiti fino ad un massimo di 15 punti, ripartibili secondo quanto previsto dall'art. 11 del bando. La valutazione dei titoli viene espletata successivamente alle prove orali, salvo il caso in cui venga effettuata la prova preselettiva a norma dell'art. 10 del bando.
3. Il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli legalmente riconosciuti elencati dall'art. 11 del bando, valutati altresì nell'eventuale fase



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

preselettiva, del voto conseguito nella prova orale e del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli professionali e di servizio a norma dell'art. 12 del bando, successivamente alla prova orale, per un massimo conseguibile pari a 45 punti.

4. Per i candidati che attestino di essere affetti da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), la Commissione esaminatrice si riserva di definire le misure compensative e dispensative per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché il prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove concorsuali, così come previsto dal decreto ministeriale 12 novembre 2021.

Art. 7

Prova orale

1. La prova orale consiste in un colloquio finalizzato all'accertamento della conoscenza della lingua inglese secondo il livello minimo prescritto dal bando, delle materie indicate nel prosieguo del presente articolo, dell'ulteriore lingua scelta dal candidato, delle tecnologie digitali e informatiche, nonché delle competenze comportamentali e relazionali. La prova orale è valutata in trentesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

2. Il candidato è in ogni caso considerato inidoneo alla procedura, non procedendosi all'ulteriore prosieguo del colloquio, se viene accertata l'insufficiente conoscenza della lingua inglese secondo il livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, prescritto come requisito di ammissione dall'art. 2, comma 1, lett. g), del presente bando di concorso.

3. L'accertamento della lingua inglese, prescritto dall'art. 2 del bando quale requisito di accesso, e dell'ulteriore lingua straniera, per entrambe in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, verrà effettuato preliminarmente rispetto alle materie della prova orale. Nell'ambito della prova orale, la conoscenza della lingua inglese e dell'ulteriore lingua straniera sono accertate secondo i criteri e le modalità determinate dalla Commissione esaminatrice.

4. La prova orale, nella quale potranno essere discussi con anche casi pratici, verterà sulle seguenti materie:

- a) Economia politica;
- b) Politica economica;
- c) Economia Internazionale;
- d) Economia dei mercati e degli intermediari finanziari;
- e) Economia della regolamentazione e della concorrenza;
- f) Istituzioni, Politiche e Diritto dell'Unione Europea;
- g) Diritto internazionale dell'economia e delle organizzazioni internazionali;
- h) Diritto del mercato e degli strumenti finanziari;



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

- i) Ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
- j) Codice di comportamento del Ministero dell'economia e delle finanze;
- k) Normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle prove orali

1. Il diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione alla prova orale sono comunicati attraverso il Portale, secondo le modalità ed i termini prescritti dall'art 3, comma 3, del presente bando.

2. Le prove orali si svolgono secondo le modalità previste dall'art. 7, comma, 3 del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, del presente bando di concorso. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'Amministrazione assicura, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento della prova orale avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai fini del presente comma, la commissione esaminatrice potrà prevedere le misure ritenute all'uopo opportune, quali, a titolo esemplificativo, tempi aggiuntivi non eccedenti il 50% del tempo assegnato per la prova, oppure l'utilizzo di tecnologie compensative del disturbo o della disabilità dichiarata dal candidato. L'Amministrazione assicura la predisposizione delle misure organizzative e logistiche occorrenti per garantire la partecipazione senza pregiudizio alcuno alle prove nei confronti dei candidati con disabilità, o con disturbi specifici dell'apprendimento.

5. In presenza di motivate esigenze organizzative e logistiche che non permettano lo svolgimento della prova orale secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'Amministrazione provvede a espletare la prova medesima in videoconferenza, attraverso soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, attraverso la pubblicità della prova, che sarà garantita attraverso modalità digitali che consentano il collegamento da remoto da parte del pubblico. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione a uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

causa tecnica non sia imputabile al candidato, l'Amministrazione prevede, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle medesime garanzie di cui al precedente comma. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 della presente disposizione.

6. L'Amministrazione assicura la partecipazione alla prova orale, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento. A tal fine, l'Amministrazione può prevedere lo svolgimento di prove asincrone mediante videoconferenza per le candidate in stato di gravidanza o impossibilitate a causa dell'allattamento, ovvero rideterminare il calendario per lo svolgimento della prova orale. In caso di rideterminazione del calendario delle prove orali, le prove devono espletarsi compatibilmente entro i termini di conclusione della presente procedura concorsuale.

7. Per i fini di cui al comma precedente, le candidate interessate possono presentare apposita istanza per richiedere le misure di cui al comma 6 del presente articolo, allegando la documentazione medica all'uopo necessaria attestante lo stato di gravidanza, ovvero, per la candidate impossibilitate a causa dell'allattamento, apposita autodichiarazione relativa alla condizione medesima.

8. Le istanze e le comunicazioni relative al presente articolo devono pervenire all'unità organizzativa del responsabile del procedimento individuata all'art. 16 del presente bando, entro e non oltre tre giorni prima dalla data di svolgimento della prova orale per le candidate interessate. L'Amministrazione non prenderà in considerazione le istanze tardive, incomplete, non correttamente formate secondo quanto previsto dal presente articolo, ovvero prive della documentazione dimostrativa dello stato di impossibilità per la partecipazione alle prove orali.

9. L'Amministrazione assicura la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento, nonché adeguate misure di carattere organizzativo per salvaguardare la partecipazione alle prove concorsuali nei confronti delle candidate in istato di gravidanza o impossibilitate a causa dell'allattamento.

Art. 9

Valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e dei titoli professionali e di servizio.

Disposizioni generali

1. La valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e dei titoli professionali e di servizio verrà espletata successivamente allo svolgimento delle prove orali, nei confronti dei soli candidati che siano risultati idonei alla suddetta prova orale, secondo le modalità disciplinate dagli articoli precedenti, salvo quanto previsto dall'art. 10 del bando. La valutazione è effettuata sulla base dei soli titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso.



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 15 punti ripartiti tra titoli legalmente riconosciuti (massimo 7,5 punti) e titoli professionali e di servizio (massimo 7,5 punti), individuati dagli artt. 11 e 12 del presente bando.

3. Nel rispetto dei criteri e dei limiti massimi previsti dalla presente disposizione, la Commissione esaminatrice individua i punteggi attribuibili per ciascuna categoria di titoli elencati dagli artt. 11 e 12 del bando.

4. I titoli legalmente riconosciuti e i titoli professionali e di servizio vengono valutati congiuntamente, dopo lo svolgimento delle prove orali, salvo il caso in cui venga effettuata la fase preselettiva a norma dell'art. 10 del bando. In tal caso, la valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, da svolgersi prima delle prove orali, è effettuata separatamente rispetto alla valutazione dei titoli professionali e di servizio. A tal fine, nella successiva fase di valutazione dei titoli, effettuata dopo la prova orale, sono valutati solamente i titoli professionali e di servizio, nel limite massimo di punteggio previsto dal comma 2 della presente disposizione. In ogni caso, la valutazione dei titoli professionali e di servizio sarà effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, nei confronti dei soli candidati risultati idonei alle medesime.

5. I titoli dichiarati dai candidati sono valutati solo se attinenti e collegati alle materie d'esame, alle conoscenze specialistiche e alle competenze richieste per il profilo professionale oggetto della presente procedura.

6. Per la valutazione delle esperienze professionali e dei titoli di servizio si applicano i seguenti principi:

- a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato;
- c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, sono valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.

Le esperienze lavorative, professionali e di servizio devono essere maturate alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

7. La valutazione dei titoli è effettuata previa individuazione dei criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di ammissione. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.

8. La valutazione dei titoli è effettuata anche mediante il ricorso a piattaforme digitali dalla Commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

che avranno superato la stessa. Saranno valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

9. I titoli che, sommati ad altri, determinino un punteggio complessivo eccedente il valore massimo attribuibile secondo le prescrizioni del presente bando, sono valutati entro i limiti massimi di punteggio. Sono comunque valutati i titoli che attribuiscano il punteggio più elevato conseguibile.

10. La Commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. La Commissione esaminatrice può chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai titoli dichiarati.

Art. 10

Fase preselettiva di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti

1. Laddove pervengano un numero di domande di partecipazione cinque volte superiore al numero dei posti banditi, l'Amministrazione può procedere ad effettuare una prova preselettiva di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti di cui all'art. 11 del presente bando, nel rispetto dei criteri e dei principi previsti dagli artt. 9 e 11.

2. La prova preselettiva è finalizzata all'ammissione alle prove orali di un numero di cento candidati, oltre gli ex aequo. In tal caso, la valutazione dei titoli legalmente riconosciuti viene espletata prima dello svolgimento delle prove orali. I titoli legalmente riconosciuti saranno valutati nella misura massima di 7,5 punti. A tal fine, sono ammessi alle prove orali i candidati che, all'esito della valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, hanno conseguito il punteggio minimo di 5,25 punti e risultino collocati entro le prime cento posizioni in ordine di punteggio conseguito, oltre ad eventuali ex aequo. Qualora il numero di candidati con votazione minima di 5,25 punti sia inferiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, sono ammessi alla prova orale, nel rispetto dell'ordine della votazione attribuita, un numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a cento candidati. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.

3. Sulla base dei risultati della prova preselettiva di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, sono ammessi a sostenere la successiva prova orale i candidati che risultino collocati nel relativo elenco entro i primi cento posti, oltre agli ex aequo. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale di cui all'art. 7 è pubblicato sul sito internet istituzionale, nonché sul Portale "inPA".

4. Il punteggio riportato nella fase preselettiva, ove espletata nel rispetto delle modalità ed i limiti di cui agli artt. 9 e 11 del bando, concorre alla formazione del punteggio finale.



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Art. 11

Valutazione dei titoli legalmente riconosciuti

1. Ai titoli legalmente riconosciuti è attribuito un valore massimo complessivo di 7,5 punti. La Commissione esaminatrice, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 9 del bando e di quelli che seguono nella presente disposizione, procedere a individuare i punteggi di valutazione dei seguenti titoli:

a) votazione da centosette a centodieci su centodieci, con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso;

b) lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente;

c) laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) che sia il naturale proseguimento del titolo di ammissione utile al concorso;

d) diplomi di laurea (DL), lauree specialistiche (LS) o lauree magistrali (LM) ulteriori rispetto al titolo di ammissione, purché attinenti al profilo professionale bandito, nel limite massimo di due titoli valutabili;

e) lauree triennale (L), diplomi universitari (DU), o titoli equiparati, purché attinenti al profilo professionale bandito, fino ad un massimo di due titoli valutabili. Non vengono valutati i titoli propedeutici alla laurea specialistica o laurea magistrale dichiarati ai fini dell'ammissione al concorso, nonché i titoli propedeutici al conseguimento di uno dei titoli di cui alla lettera d) della presente disposizione, che siano stati dichiarati dal candidato quali ulteriori titoli valutabili;

f) master universitari di secondo livello, conseguiti nell'ambito disciplinare relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso, di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) del presente bando, fino ad un massimo di due titoli valutabili. Ove il titolo sia utilizzato ai fini dell'accesso al concorso, il punteggio del titolo di accesso è dimezzato;

g) master universitari di secondo livello non utili per l'ammissione al concorso, purché attinenti al profilo professionale bandito, fino ad un massimo di due titoli valutabili;

h) diplomi di specializzazione (DS), purché attinenti al profilo professionale bandito, fino ad un massimo di due titoli valutabili;

i) dottorati di ricerca (DR) conseguiti negli ambiti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) del presente bando, fino ad un massimo di due titoli valutabili. Ove il titolo sia utilizzato ai fini dell'accesso al concorso, il punteggio del titolo di accesso è dimezzato;

l) dottorati di ricerca (DS) non utili per l'ammissione al concorso, purché attinenti al profilo professionale bandito, fino ad un massimo di due titoli valutabili;

m) master universitari di primo livello, purché attinenti al profilo professionale bandito, fino ad un massimo di due titoli valutabili;



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

n) abilitazioni professionali, purché attinenti al profilo professionale bandito, conseguite previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso, nel limite massimo di due titoli.

2. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'istruzione e del merito, ovvero dal Ministero dell'università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Saranno altresì valutati i titoli conseguiti all'estero qualora riconosciuti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189.

Art. 12

Valutazione dei titoli professionali e di servizio

1. I titoli professionali e di servizio, per i quali possono essere attribuiti complessivamente fino a 7,5 punti, sono valutabili secondo i punteggi individuati dalla Commissione esaminatrice. Saranno valutati i seguenti titoli:

a) rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, e presso gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché presso organismi pubblici internazionali in ambito di analisi economica, relazioni finanziarie europee e internazionali, finanza pubblica nazionale e internazionale, contabilità e bilanci, negoziati europei e internazionali, politiche dell'Unione Europea, governance economica europea, cooperazione allo sviluppo, finanza sostenibile, economia degli intermediari e dei mercati finanziari, economia e finanza aziendale, prevenzione e riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

b) rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, nei medesimi ambiti disciplinari di cui alla lett. a), presso soggetti privati, italiani o stranieri, attribuiti sulla base del livello di inquadramento ovvero del profilo ricoperto;

c) rapporto di consulenza o collaborazione professionale a favore di soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, ivi compresi gli studi professionali, nei medesimi ambiti disciplinari di cui alla lettera a);

d) tirocinio extracurricolare presso pubbliche amministrazioni e organismi internazionali della durata minima di sei mesi, negli ambiti disciplinari di cui alla lettera a);

e) incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale, avente ad oggetto attività coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza;



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

f) esperienze di ricerca in istituti universitari e di alta formazione in ambiti disciplinari attinenti al profilo professionale bandito, italiani o stranieri, esclusi i periodi svolti nell'ambito di corsi di dottorato che siano stati valutati a norma dell'art. 10 comma 1 lett. h) e i).

3. Al termine della valutazione dei titoli indicati dalla presente disposizione, la Commissione esaminatrice stila la graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, nella prova orale e in sede di valutazione dei titoli di cui al presente articolo.

Art. 13

Commissione esaminatrice

1. Con successivo provvedimento sarà nominata la commissione esaminatrice, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

2. La commissione esaminatrice è formata da tre componenti esperti nelle materie oggetto della prova orale, da uno o più esperti in lingua inglese e ulteriori componenti esperti nelle lingue ufficiali dell'Unione europea che siano state scelte dai candidati come seconda lingua da accertarsi nella prova orale. All'interno della Commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza delle competenze informatiche, nonché professionisti esperti nella valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali o appartenenti a soggetti esterni specializzati in *assessment*, specialisti in psicologia e risorse umane, esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di *problem solving*, comunicazione e gestione del personale. I membri aggiunti partecipano ai lavori della Commissione per quanto attiene alle rispettive materie. L'Amministrazione si riserva la facoltà di nominare membri aggiunti e supplenti della Commissione esaminatrice.

3. Il Presidente ed i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza. La Commissione può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni secondo la normativa vigente.

Art. 14

Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina

1. Al termine delle prove concorsuali, l'Amministrazione pubblica un avviso sul Portale indicando il termine perentorio e le modalità attraverso le quali i concorrenti che hanno superato le prove concorsuali devono far pervenire all'Amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Nel caso in cui la documentazione richiesta sia in possesso della Amministrazione o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni, è cura della stessa acquisirne d'ufficio.



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

2. Dalla documentazione o dichiarazione sostitutiva deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.

3. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, è successivamente riformulata tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tenendo presente che, qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali due o più candidati si classifichino nella stessa posizione, sarà preferito il candidato più giovane di età, ai sensi del comma 9 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 1998.

4. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie, nel limite dei posti messi a concorso, ferme restando le riserve di legge specificate all'art. 1 del presente bando di concorso.

5. La graduatoria finale di merito è pubblicata secondo le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 3, del presente bando.

6. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

7. Qualora sia accertata l'inesatta dichiarazione dei titoli indicati dai commi precedenti, che non diano diritto alle riserve o alle preferenze riconosciute dalla normativa vigente, l'Amministrazione comunica al candidato l'avvenuto accertamento e provvede all'adeguamento della graduatoria finale.

Art. 15

Assunzione in servizio

1. I candidati dichiarati vincitori e gli idonei, in caso di scorrimento della graduatoria, sono invitati dall'Amministrazione ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è determinata in quattro mesi, in conformità all'art. 19 comma 1 lett. b) di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni centrali 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022.

2. Per i cittadini di stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria. In ogni caso, la sopravvenuta carenza,



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

invalidità, inefficacia o mancato rinnovo del titolo di soggiorno determina la decadenza dalla assunzione nei confronti dei vincitori cittadini di Stati terzi.

3. I vincitori che abbiano conseguito un titolo di ammissione estero sono tenuti a dare comunicazione, a pena di decadenza entro quindici giorni, dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria al Ministero dell'università e della ricerca, ovvero al Ministero dell'istruzione, a seconda dei titoli conseguiti all'estero. In caso di conclusione negativa del procedimento di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il soggetto interessato si considera decaduto dalla assunzione.

4. Il vincitore o l'idoneo che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria.

5. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

6. L'Amministrazione può utilizzare la graduatoria finale di merito, procedendo allo scorrimento della stessa nei confronti dei candidati non vincitori utilmente collocati in graduatoria, secondo le modalità ed i limiti della normativa vigente al momento di utilizzazione della citata graduatoria.

Art. 16

Accesso agli atti e responsabile del procedimento

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, il responsabile unico del procedimento derivante dal presente bando è il dirigente dell'Ufficio III° pro tempore della Direzione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze. Il responsabile unico del procedimento si avvale del supporto operativo, materiale e strumentale dell'Ufficio III° della Direzione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le comunicazioni indirizzate al responsabile del procedimento devono pervenire all'indirizzo PEC dcp.dag@pec.mef.gov.it.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale per le finalità di gestione del concorso. Saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale.



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, pena l'esclusione dallo stesso. All'atto della domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.

4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità. Gli stessi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

5. Ogni candidato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o per motivi connessi alla sua situazione particolare.

6. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, Ufficio III, all'indirizzo di posta elettronica: dcp.dag@pec.mef.gov.it.

Art. 18

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.

2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

La Capo del Dipartimento

Firmatario1